

CAMERA DEI DEPUTATI

3308-A

—

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: LATTANZIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 marzo 1982 (Stampato n. 1481)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)**

**COL MINISTRO « AD INTERIM » DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DARIDA)**

**COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(FORMICA)**

**COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(PANDOLFI)**

**COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(COMPAGNA)**

**E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DE MICHELIS)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 1° aprile 1982*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione
fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma
a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980

Presentata alla Presidenza il 6 luglio 1982

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione in esame — il cui progetto base elaborato in seno all'AIEA da un gruppo consultivo appositamente istituito dal direttore generale dell'Agenzia sulla base di una Risoluzione adottata dalla Conferenza generale nel settembre 1975 — costituisce il risultato di un approfondito esame compiuto, dai rappresentanti dei Governi membri dell'AIEA, in una serie di riunioni iniziate nell'aprile del 1978 cui ha partecipato anche la Commissione delle Comunità europee.

Alla base dell'accordo sta la constatazione comune della necessità di assicurare una adeguata protezione fisica dei materiali nucleari a fronte dei sempre crescenti rischi di furti e sabotaggi derivanti dal lievitare del fenomeno del terrorismo internazionale.

Obiettivi e scopi iniziali della Convenzione, secondo il progetto elaborato dagli Stati Uniti, erano quelli del raggiungimento di un accordo, che impegnasse il maggior numero possibile di paesi, aventi attività nucleari a fini pacifici, ad adottare misure di protezione fisica per gli impianti ed il materiale nucleare in corso di uso, deposito e trasporto sul suolo na-

zionale e durante il trasporto internazionale.

Era prevista inoltre la creazione di un meccanismo per la pronta scoperta e recupero del materiale nucleare perso o sottratto illegalmente e la rapida punizione e estradizione dei colpevoli.

Sulla validità di tali principi, inizialmente, si era pronunciata la gran parte dei paesi partecipanti.

Successivamente, alcuni paesi (Francia, Belgio, India, Brasile, Argentina, Colombia, Panama) si sono, invece, opposti a tale estensione della Convenzione ed hanno chiesto che questa fosse limitata al trasporto internazionale.

Il testo finale della Convenzione ha accolto il compromesso su una Convenzione limitata al trasporto internazionale, con la estensione della stessa, per alcuni aspetti legali (punizione o estradizione dei colpevoli) anche all'uso, deposito e trasporto nucleare nazionale.

La Commissione Affari esteri raccomanda l'approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

LATTANZIO, *Relatore.*

TESTO
DEL SENATO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 19 della Convenzione stessa.

ART. 3.

Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni.

Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.